



ORDINANZA MUNICIPALE

concernente il servizio di mensa sociale

Il Municipio di Riviera, richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e l'art. 44 del Regolamento d'applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- il Regolamento per il servizio di mensa sociale del 14 giugno 2018;

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza ha quale scopo quella di disciplinare nel dettaglio il servizio di mensa sociale sul territorio del Comune di Riviera.

Art. 2 Procedura di iscrizione

¹L'iscrizione alla mensa sociale deve avvenire entro il termine indicato dalla Direzione scolastica, mediante apposito formulario. La richiesta è considerata ricevuta solo una volta debitamente compilata e corredata da tutti gli allegati richiesti sul formulario di trasmissione.

²Con l'atto di iscrizione alla mensa sociale, la famiglia autorizza il Municipio tramite i propri servizi amministrativi a verificare i dati forniti e a richiedere documenti comprovanti la situazione lavorativa, economica e familiare.

³Il Municipio, tramite i servizi amministrativi, stila un ordine d'accesso al servizio secondo i criteri esposti all'art. 3. Qualora le iscrizioni sui singoli giorni superassero la capienza definita nella presente Ordinanza, l'autorizzazione a frequentare sarà data dall'ordine d'accesso stabilito.

⁴L'autorizzazione vale unicamente per un anno scolastico.

Art. 3 Criteri di ammissione

¹L'ordine di accesso al servizio di mensa sociale è stabilito secondo le seguenti priorità, in ordine decrescente:

- a) famiglie in situazioni comprovate di disagio, segnalate dai Servizi sociali comunali e cantonali, dalla Direzione scolastica o da altri enti attivi in questo ambito (ARP, UFam, etc.);
- b) famiglie monoparentali e famiglie affidatarie, impegnate professionalmente o in formazione;
- c) famiglie in cui entrambi i genitori sono occupati professionalmente o in formazione;

²Ritenuta la precedenza per la categoria a) e b), nel caso in cui il numero di iscritti risultasse superiore alla capienza giornaliera stabilita i servizi amministrativi procederanno ad una valutazione dei singoli casi di cui alla let. c) per stilare l'ordine d'accesso. Esso tiene conto dei seguenti criteri in ordine di importanza: orario di lavoro, reddito lordo complessivo dei genitori più basso (cifra 8 del calcolo imponibile dell'imposta cantonale) e percentuale lavorativa complessiva più alta.

³A seguito della valutazione di cui al cpv. 2, le famiglie risultanti in esubero rispetto alla capienza giornaliera saranno inserite in una lista d'attesa. In caso di posti disponibili, l'accesso sarà determinato dall'ordine della graduatoria.

⁴Qualora dovessero verificarsi iscrizioni nel corso dell'anno, le famiglie aventi diritto saranno inserite in fondo alla lista d'attesa per ordine d'arrivo, fatto salva la precedenza data alle famiglie di cui al cpv. 1 lett. a) e b).

⁵Nel caso dovessero verificarsi nel corso dell'anno dei cambiamenti nei criteri sopra esposti, i genitori sono tenuti a comunicarlo per iscritto.

Art. 4 Frequenze saltuarie

¹La frequenza saltuaria al servizio di mensa sociale può essere richiesta da famiglie i cui genitori, per gravi e comprovati motivi, non sono in grado di accudire in maniera temporanea i propri figli.

²Rimane possibile richiedere la presenza occasionale in mensa anche per altri motivi, previa verifica e valutazione insindacabile da parte della Direzione scolastica in base alla presenza di posti liberi. Tale richiesta va effettuata entro il mercoledì della settimana precedente il giorno o i giorni richiesti.

Art. 5 Sedi

Le sedi di mensa sociale sono ubicate:

- Lodrino: presso lo stabile della scuola elementare;
- Iragna: presso la sala multiuso dello stabile amministrativo.

Art. 6 Comprensori e capacità di accoglienza

¹I comprensori del servizio sono così definiti:

- mensa sociale di Lodrino: allievi che frequentano le scuole elementari dei quartieri di Cresciano, Lodrino e Osogna, per un massimo di 55 iscritti;
- mensa sociale di Iragna: allievi che frequentano la scuola elementare o la scuola dell'infanzia del quartiere di Iragna, per un massimo di 18 iscritti.

²Il numero massimo di giorni settimanali di frequenza per singolo allievo è così definito:

- Lodrino: 3 giorni a settimana;
- Iragna: 4 giorni a settimana.

Art. 7 Sorveglianza

La sorveglianza delle mense sociali, riguardante il funzionamento del servizio e il comportamento degli iscritti, è di competenza della Direzione scolastica, che ne organizza il funzionamento tramite disposizioni interne.

Art. 8 Conteggio pasti e frequenza

¹Il/La responsabile della mensa fornisce alla Direzione scolastica l'elenco dettagliato delle presenze alla mensa sociale per ogni giorno.

²Gli iscritti sono tenuti alla frequenza regolare nei giorni indicati nella decisione.

³Per ragioni organizzative e amministrative, le assenze per qualsivoglia motivo devono essere annunciate al più tardi entro le ore 09.00. Oltre tale orario la frequenza sarà conteggiata.

⁴L'eventuale modifica dei giorni di frequenza durante l'anno scolastico deve essere notificata e motivata alla Direzione scolastica per iscritto con almeno 7 giorni di anticipo. La Direzione scolastica può accettare i cambiamenti richiesti a partire dalla settimana successiva, nel rispetto dei posti disponibili.

⁵Una frequenza irregolare, senza valide giustificazioni, può portare alla revoca dell'iscrizione, nonché il conteggio dei pasti.

⁶La disdetta dal servizio mensa sociale deve essere inoltrata con almeno 7 giorni di preavviso.

Art. 9 Tassa

¹Il contributo finanziario per pasto è fissato come segue:

- mensa sociale di Lodrino: CHF. 9.00
- mensa sociale di Iragna: CHF. 8.00

²Il pagamento avviene via fattura mensile. Il mancato pagamento può portare alla sospensione della frequenza oppure alla richiesta di un pagamento anticipato.

Art. 10 Rimedi giuridici

¹Contro le decisioni dei servizi amministrativi è data facoltà di reclamo entro 15 giorni dall'intimazione al Municipio.

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dall'intimazione al Consiglio di Stato.

Art. 11 Disposizioni abrogative e transitorie

¹Con l'entrata in vigore della presente è abrogata la precedente Ordinanza del 12 settembre 2018.

²In via transitoria, fino al termine dell'anno scolastico 2024-25 fanno stato le tasse previste dalla precedente Ordinanza.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalla crescita in giudicato.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

C. Triulzi

P. Laube

Adottata con Risoluzione municipale no. 343 del 22 aprile 2025.

Pubblicata agli albi comunali dal 24 aprile al 27 maggio 2025.

Riviera, 23 aprile 2025

